

DELIBERA N. 2/26/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ILIAD ITALIA S.P.A. E ENAV S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS del 13 marzo 2014;

VISTA l'istanza della società Iliad S.p.A. del 27 maggio 2025, acquisita dall'Autorità in pari data con numero di protocollo 0130810, con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società Enav S.p.A.;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima udienza del 4 giugno 2025, protocollo n.139496;

VISTA la memoria di Enav del 18 giugno 2025, protocollo n.152403;

VISTI i verbali di udienza del 24 giugno e 9 luglio 2025;

VISTI gli atti prodotti dalla società Enav a seguito di richieste da parte del responsabile del procedimento con le rispettive note del 16 settembre, protocollo n.226973 e del 21 ottobre u.s., protocollo n. 265144;

VISTI, quindi, tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Procedimento controversiale

Con nota del 27 maggio 2025 Iliad Italia S.p.A. ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti dell'Enav S.p.A., ai sensi del Regolamento.

In data 4 giugno 2025, l'Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 24 giugno 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

In data 18 giugno 2025 la società Enav ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall'Autorità.

In data 24 giugno 2025 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, le Parti in modalità videoconferenza, redigendo verbale sintetico.

Nel corso dell'udienza Enav ha evidenziato che il sito indicato da Iliad è in fase di retrocessione all'Agenzia del Demanio, attesa la carenza di strumentalità dello stesso rispetto alle proprie attività. Considerata quindi fase di retrocessione del sito, Enav ha

eccepito quindi la sussistenza dei motivi legittimi di diniego previsti dall'art. 3, comma 4, lett. a) e c) del D. Lgs. 33/2016.

L'Autorità ha invitato - come da Regolamento - comunque le parti a valutare la composizione bonaria della lite insorta e a svolgere il sopralluogo tecnico per verificare *in situ* lo stato del traliccio.

Dopo aver svolto il sopralluogo concordato le parti si sono nuovamente confrontate dinanzi all'Autorità nella seconda udienza convocata per il 9 luglio 2025. Nel corso dell'udienza è emersa l'impossibilità di una composizione bonaria della lite, come da verbale sintetico redatto.

Enav ha, infatti, nuovamente ribadito i motivi di rifiuto all'accesso da parte di Iliad.

Il responsabile del procedimento ha preso atto della mancata composizione negoziale della lite insorta.

In data 12 settembre 2025, successivamente alla chiusura del procedimento controversiale - Iliad ha rappresentato, a mezzo mail al responsabile del procedimento, che, *“sulla base di una richiesta di accesso effettuata ad Inwit è tuttora in corso tra ENAV ed Inwit un contratto di locazione di un'area adibita all'installazione di un impianto di comunicazione mobile, sulla stessa infrastruttura oggetto della lite insorta”*.

Iliad quindi ha evidenziato l'identità dell'infrastruttura oggetto del contratto rispetto all'istanza controversiale ed ha per tale motivo sottolineato che non esistono validi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di accesso, anche in un'ottica di non discriminazione tra i diversi operatori.

Secondo Iliad Enav, infatti, avrebbe dovuto riconoscere ad Iliad l'accesso al sito quantomeno sulla base delle stesse condizioni garantite ad Inwit, almeno fino a quando il traliccio non verrà effettivamente retrocesso al demanio.

Alla luce di quanto dichiarato informalmente da Iliad l'Autorità con nota del 16 settembre 2025 ha chiesto ad Enav di produrre agli atti la copia del citato contratto di locazione ed ogni altra documentazione ad esso correlata.

In data 23 settembre 2025 Enav ha riscontrato la richiesta di elementi formulata dall'Autorità fornendo copia del contratto di comodato richiesto.

In data 21 ottobre 2025 il responsabile del procedimento, ai fini di una completa istruttoria procedimentale ed alla luce della documentazione già inviata, ha richiesto ad Enav *“di produrre ogni elemento probatorio – anche di tipo fotografico – utile a comprovare la dichiarata inidoneità/vetustà del traliccio oggetto dell'istanza controversiale”*.

Successivamente il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti della presente controversia alla Commissione dell'Autorità, per le determinazioni di competenza.

La posizione di Iliad

L'istanza ha ad oggetto il diritto di accedere ai sensi degli articoli 3 e ss. del D. Lgs. n. 33/16 ad un sito, di proprietà di ENAV - posto in via dell'Aviazione n. 62, distinto al Foglio 490, Particella 40, nel territorio del Comune di Milano (MI) all'interno dell'Aeroporto di Linate - finalizzata all'installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, per migliorare il servizio agli utenti dell'aeroporto di Linate, nonché su una parte del territorio di Milano.

Iliad ha ricostruito i fatti verificatisi prima dell'avvio della controversia.

Segnatamente, in data 5 marzo 2025, Iliad inviava alla ENAV, gestore di infrastruttura fisica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del d. lgs. 33/2016, una formale istanza al fine di vedersi consentito l'accesso per la realizzazione di un progetto di copertura tramite un'infrastruttura facente parte di una rete di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, di cui al sito posto in via dell'Aviazione, n. 62, distinto al Foglio 490, Particella 40 (Comune di Milano, codice Belfiore F205).

Successivamente, con comunicazione del 16 aprile 2025, atteso il mancato riscontro, Iliad inviava un sollecito cui seguiva unicamente il silenzio da parte di Enav.

Iliad ha, dunque, proposto istanza dinanzi all'Autorità per la realizzazione di una rete ad alta velocità chiedendo in primo luogo, *“di adottare una decisione vincolante nei confronti di ENAV ai sensi dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 9 del Decreto 33/2016, affinché gli stessi concedano alla Società l'accesso alla propria infrastruttura fisica per l'installazione dell'impianto ad alta velocità presso il sito de quo”*.

In secondo luogo, Iliad ha chiesto all'Autorità *“di ordinare ad ENAV di soddisfare senza indugio la richiesta di accesso di Iliad alla suddetta infrastruttura, procedendo alla sottoscrizione di una convenzione con la Società entro 30 giorni solari dalla conclusione del presente procedimento”*.

La posizione di Enav

La società convenuta ha dichiarato agli atti di aver inoltrato, in data 18 aprile 2025 (senza buon esito) la nota di riscontro alla richiesta di Iliad, reinviata in data 28 aprile 2025, con esito positivo.

Enav, richiamando una serie di disposizioni normative a sostegno della propria posizione, ha espresso la propria posizione in ordine al rifiuto dell'accesso.

In particolare, ha evidenziato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 24 marzo 1981, disciplinante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), ha riconosciuto ad Enav *“personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria”*. L'art. 18 del citato Decreto ha disposto che il suddetto patrimonio e quello successivamente acquisito è

“giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali”, altresì specificando che i beni ed i diritti facenti parte del patrimonio di Enav “sono assoggettati al regime del demanio pubblico”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1982 ha provveduto alla *“Classificazione dei beni che possono essere destinati a costituire il patrimonio iniziale dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale”* (art. 1); alla *“Individuazione dei beni”* (art. 2); alla individuazione dei *“Criteri di ripartizione dei beni”* (art. 3); alla *“Ripartizione dei beni”* (art. 4); alla *“Costituzione di una Commissione per l’individuazione, ripartizione, trasferimento dei beni”* (art. 5).

La legge 21 dicembre 1996, n. 665 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’Azienda Autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) venisse trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

L’art. 6, primo e secondo comma della citata legge n. 665/1996 prevede che *“l’Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell’AAAVTAG”* e che *“con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e della Difesa sono individuati i beni, mobili ed immobili, che costituiscono il patrimonio dell’Ente”.*

Successivamente, con decreto del 14 novembre 2000 del Ministero delle Finanze – di concerto con il Direttore Generale Capo del Dipartimento dell’Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con il Direttore Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa – sono stati individuati *“i beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell’ Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)”* ed in particolare nell’All. F) al Decreto sono stati elencati i beni e le aree strumentali all’espletamento dei fini istituzionali dell’ENAV che sono stati trasferiti nel patrimonio della costituenda ENAV S.p.A.

Con specifico riferimento al sito di Monluè, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, con verbale dell’11 gennaio 1985, l’Aeronautica Militare ha consegnato in via temporanea all’allora AAAVTAG il sedime del Centro Trasmittente di Monluè, ubicato in Via dell’Aviazione 62 (MI) ove insistevano diversi tralicci sui quali erano installati apparati TBT a servizio del controllo del traffico aereo dell’ACC di Milano.

A seguito dell’avvenuta trasformazione dell’allora AAAVTAG in ENAV S.p.A., sono stati trasferiti, come detto, alla Società con il Decreto Ministeriale 14 novembre 2000 n. 85557 i beni immobili strumentali per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, individuati all’allegato F del Decreto stesso, e tra questi l’intero sito di Monluè con gli annessi tralicci e la relativa area di pertinenza.

Successivamente nell'anno 2013, venuta meno la strumentalità ai fini istituzionali del predetto sito e delle infrastrutture ivi insistenti, ENAV ha provveduto, a dismettere le apparecchiature TBT e a dare avvio alle azioni propedeutiche per la definizione dell'iter di retrocessione del sito di Monluè al Demanio Pubblico dello Stato- ramo trasporti dell'intero sito.

Enav ha dichiarato che il sito *de qua* è stato inserito nell'anno 2015 nell'elenco dei beni non più strumentali alle attività di ENAV denominati "beni residuali", con riferimento ai quali sono stati emanati due Decreti di retrocessione al Demanio.

E' stato, inoltre, dato avvio all'iter per l'emanazione del III Decreto di retrocessione degli ulteriori beni residuali, tra i quali rientra il sito di Milano Monluè oggetto della lite insorta.

A seguito del venir meno della strumentalità del sito, ENAV ha disinstallato gli apparati TBT e demolito i tralicci ivi insistenti, ad eccezione di un unico traliccio oggetto dell'odierno procedimento sul quale permangono ancora oggi antenne di telefonia mobile di proprietà TIM in forza di un accordo stipulato nel 1997 e successivamente ceduto alla INWIT.

Enav ha altresì dichiarato che *"stante il venir meno della strumentalità il sito risulta allo stato non conforme alle normative tecniche di settore"*

Tutto ciò premesso, Enav ha chiesto all'Autorità di rigettare la richiesta di accesso all'infrastruttura in oggetto ed alla relativa installazione per la sussistenza dei motivi legittimi di diniego previsti dall'art. 3, comma 4, lett. a) e c) del D. Lgs. 33/2016 di seguito riportati.

- *Inidoneità dell'infrastruttura fisica*

"Il traliccio oggetto dell'istanza di accesso non è più utilizzato da Enav per fini istituzionali e risulta attualmente non conforme alle normative tecniche vigenti, non idoneo a ospitare nuove apparecchiature, né strutturalmente verificato per carichi aggiuntivi.

L'infrastruttura in oggetto risulta attualmente in fase di retrocessione al Demanio e pertanto ENAV non può assumere nuovi obblighi contrattuali o autorizzare l'accesso a nuovi terzi, né effettuare lavori di messa a norma su un bene dismesso, essendo sottoposta al controllo della Corte dei conti."

- *Rischi per la sicurezza*

"Considerata la vetustà e non conformità dell'infrastruttura, l'ulteriore installazione di apparati radiomobili comporterebbe a dire di Enav rischi per la sicurezza strutturale e per l'incolumità del personale di manutenzione".

Enav ha successivamente rafforzato la propria posizione attraverso l'invio della documentazione contrattuale e probatoria richiesta dal responsabile del procedimento.

In particolare, ha fornito copia del contratto di comodato sottoscritto con la società INWIT avente ad oggetto l'utilizzo temporaneo del sito oggetto della controversia.

Enav ha evidenziato che *“tale sottoscrizione si è resa necessaria stante l'intervenuta cessione da parte di Tim dell'originario contratto di ospitalità (ENAV/TIM del 1997) in favore di Inwit, di cui la stessa Enav è venuta a conoscenza solo nell'anno 2025. Inoltre ha evidenziato che ha liberato il sito dalle proprie apparecchiature e dismesso le relative utenze ed è in attesa di consegnare il sito al Demanio Pubblico dello Stato, appena verrà emanato il decreto di retrocessione”*.

Il contratto di comodato ha infatti subordinato la permanenza delle apparecchiature di INWIT sul traliccio e la disponibilità esclusiva del sito a condizioni esplicite quali:

- impegno di Inwit a mantenere e porre in essere necessari interventi di manutenzione e messa a norma del sito in materia di sicurezza, ambiente e gestione degli impianti, con espressa manleva di Enav da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni a persone o cose, senza modificare la consistenza del sito, nonché edificare e/o installare nuovi tralicci al fine di preservare l'attuale assetto infrastrutturale del sito in vista della prossima retrocessione al demanio.

- all'impegno di Inwit a riconsegnare il sito ad Enav appena verrà emanato il predetto provvedimento previa rimozione del traliccio e degli apparati ivi installati.”

Successivamente alla richiesta del responsabile del procedimento (del 21 ottobre u.s.) Enav ha inoltre fornito tutti gli elementi tecnici relativi al traliccio di interesse di Iliad evidenziandone le criticità.

In particolare, Enav ha dato riscontro - con riferimento al traliccio metallico sito presso il Comune di Milano nell'area di pertinenza costituente il sito di Monluè - che, *“rispetto alla normativa vigente, la struttura reticolare, di altezza pari a circa 45 metri, sia evidentemente sottodimensionata nei profilati metallici di irrigidimento, altresì si rappresenta una riduzione delle sezioni strutturali dovuta a degrado e corrosione ambientale, in ultimo sono presenti saldature in avanzato stato di degrado e bullonature con serraggi allentati”*.

Rileva altresì che *“l'area in questione sia frequentemente sottoposta ad esondazioni (ultima del luglio 2025) tali da favorire fenomeni di liquefazione dello strato di terreno fondazionale del traliccio, con conseguente alterazione dell'equilibrio geotecnico.”*

Pertanto, Enav ha inteso *“ulteriormente comprovare la attuale non idoneità del traliccio in oggetto, sia alla Normativa Tecnica per le Costruzioni, sia in relazione al Titolo II del D.Lgs.81/08, alla installazione delle tre antenne (H=209 cm), delle tre parabole (d=30*

cm), dei nove apparati RRH e delle ulteriori installazioni (elettriche e di segnale) necessarie alla completa realizzazione della stazione radio base del gestore Iliad Italia S.p.A.”.

La normativa di riferimento

Il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia è delineato dal Decreto 33/16.

Il Decreto prevede, all'articolo 3, recante “*Accesso all'infrastruttura fisica esistente*” che (sono enfatizzati i passaggi di interesse nel caso in oggetto):

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o,*

ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.

Si richiama, inoltre, che il Decreto definisce:

«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto.

Le Valutazioni dell'Autorità

Svolta l'istruttoria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisiti tutti gli elementi nel corso del procedimento, si espongono di seguito le valutazioni in ordine al caso oggetto della controversia.

Alla luce della documentazione prodotta da Enav, appare di evidenza il coinvolgimento del sito in oggetto in una procedura di retrocessione ad opera del Demanio dello Stato con conseguente perdita di strumentalità dello stesso bene rispetto ai fini istituzionali di ENAV.

Il sito in questione è stato infatti inserito nell'anno 2015 nell'elenco dei beni non più strumentali alle attività di ENAV, denominati "beni residuali".

Dall'istruttoria svolta è emerso che è stato dato avvio concretamente all'iter per l'emanazione del III Decreto di retrocessione degli ulteriori beni residuali, tra i quali rientra il sito di Milano Monluè oggetto della lite insorta. Per tale motivo correttamente Enav ha dichiarato di non poter assumere nuovi obblighi contrattuali o autorizzare l'accesso a nuovi terzi, né effettuare lavori di messa a norma su un bene in fase di dismissione.

Inoltre, sebbene sul traliccio - oggetto del procedimento *de quo* - permangano ancora antenne di telefonia mobile di proprietà TIM, in forza di un accordo stipulato nel 1997 e successivamente ceduto alla INWIT, lo stesso risulta (dalla documentazione prodotta) allo stato non conforme alle normative tecniche di settore vigenti, e, quindi, non idoneo a ospitare nuove apparecchiature, né strutturalmente verificato per carichi aggiuntivi.

Considerata la richiamata vetustà della struttura, un'ulteriore installazione di apparati radiomobili comporterebbe seri rischi per la sicurezza strutturale del traliccio in questione e, conseguentemente, per l'incolumità del personale di manutenzione.

Il traliccio - alla luce della documentazione tecnica depositata - risulta infatti una struttura sottodimensionata nei profilati metallici di irrigidimento, con una riduzione delle sezioni strutturali dovuta a degrado e corrosione ambientale, nella quale sono presenti saldature in avanzato stato di degrado e bullonature con serraggi allentati.

Quanto emerso induce a rendere prevalenti - ai fini della valutazione dell'istanza proposta - le considerazioni in ordine alla sicurezza del sito oggetto della lite e alla pubblica incolumità.

La disponibilità di Iliad - emersa nel corso dell'ultima udienza - alla manutenzione del sito è certamente da valutarsi positivamente ma alla luce di una ampia considerazione

degli elementi tecnici depositati può ragionevolmente rilevarsi che la manutenzione proposta non sia da sola sufficiente alla totale rimozione dei predetti profili di rischio.

Da ultimo, non si condividono, le considerazioni formulate da Iliad in merito al contratto di comodato sottoscritto tra Enav e Inwit.

Occorre rilevare infatti che il contratto, attualmente in essere con Inwit, come emerso nel corso dell'istruttoria è stato sottoscritto all'indomani dell'intervenuta cessione da parte di Tim dell'originario contratto di ospitalità, sottoscritto nel 1997.

La cessione societaria (come riscontrabile da quanto prodotto da Enav) ha reso necessaria la stipula di un nuovo accordo, ma il contratto originario (sottoscritto con Tim) era di molto antecedente (appunto, risalente al 1997) all'avvio del processo amministrativo di retrocessione (2013).

Pertanto, il contratto in questione ha ad oggetto esclusivamente l'utilizzo temporaneo del sito ed è sottoposto alla rigorosa condizione (in capo ad Inwit) in ordine *“all'impegno alla riconsegna del sito ad Enav non appena verrà emanato il provvedimento finale di retrocessione, previa rimozione del traliccio e degli apparati su di esso installati (articolo 6 del Contratto)”*.

Pertanto, fermo restando il carattere assorbente delle precedenti valutazioni in merito all'inidoneità del sito in questione, in astratto la concessione, oggi, all'operatore istante di un accesso temporaneo, subordinato alla condizione di riconsegna del sito legata all'ormai certa retrocessione al Demanio, risulterebbe in contrasto con la stessa *ratio* del D.lgs. 33/16 che è diretto a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso l'utilizzo efficiente delle infrastrutture fisiche, al fine di abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza di accesso avanzata dalla società Iliad al sito, di proprietà di ENAV, posto in via dell'Aviazione n. 62, distinto al Foglio 490, Particella 40, nel territorio del Comune di Milano (MI) all'interno dell'Aeroporto di Linate, non risulta fondata. La società Iliad potrà pertanto individuare un sito alternativo nella zona di interesse che sia idoneo alla realizzazione di una infrastruttura, ma, al contempo, privo delle criticità che gravano quello oggetto dell'odierna lite insorta;

VISTI quindi tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza di accesso ai sensi del D.lgs. 33/16 proposta dalla società Iliad Italia S.p.A. nei confronti di Enav S.p.A.
2. Resta fermo il diritto della società Iliad Italia S.p.A. - di formulare una nuova istanza, secondo le prescrizioni del D.lgs. 33/16 - individuando nel Comune di Milano un nuovo sito, alternativo, adeguato alle proprie esigenze aziendali ed al prioritario sviluppo infrastrutturale del paese.
3. L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella